

<u>Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651</u> <u>Via Orazio Coccanari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476</u> <u>Via Consalvo da Cordova,15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310</u>

> E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

> > Ai gentili clienti e Loro Sedi

Versamenti dei contributi sospesi di novembre e dicembre 2020 entro il prossimo 16 marzo 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 2.3.2021 n. 896, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 e sospesi ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 (DL "Ristori"). I contributi oggetto di sospensione possono essere versati, senza sanzioni o interessi: i) in unica soluzione, entro il 16.3.2021; ii) mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50 euro), con versamento della prima rata entro il 16.3.2021 e le successive entro il 16 di ciascun mese. Invece, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi e ricadenti nel periodo di sospensione dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 16.3.2021. Sotto il profilo operativo, l'Istituto sottolinea che: i) le aziende con dipendenti devono utilizzare la causale contributo "DSOS" ed esporre la matricola dell'azienda seguita dal codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 o N976); ii) le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, beneficiarie della sospensione di cui all'art. 13-quater co. 1 e 2, sono tenute a presentare apposita istanza, disponibile nel "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole".

Sospensione dei contributi dovuti a novembre e dicembre 2020

Gli artt. 13 e 13-bis del DL 137/2020 hanno **sospeso il versamento dei contributi previdenziali** e assistenziali, dovuti **nel mese di novembre 2020**, in favore di datori di lavoro privati:

- → la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato;
- → che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

Osserva

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell'art. 13-bis, **sono destinatari della sospensione** anche i datori di lavoro privati:

- → la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. "zone rosse";
- → che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.

L'art. 13-quater co. 1 e 2 del DL 137/2020 ha sospeso, invece, i **termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020**, nei confronti di esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano:

- → ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- → subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Osserva

I versamenti sono stati **sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa**, arte o professione in **data successiva al 30.11.2019**.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, il successivo co. 3 ha **sospeso i versamenti contributivi anche per i soggetti che**:

- → esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi **dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020,** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- → esercitano le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni e rosse";

2

- → operano nei settori economici individuati **nell'Allegato 2**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **c.d.** "**zone rosse**";
- → esercitano l'attività alberghiera, l'attività di **agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **c.d. "zone rosse".**

Termini di versamento

I contributi oggetto di sospensione ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 **possono essere versati**, senza sanzioni o interessi:

- → in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
- → mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili (importo minimo di ciascuna rata non inferiore a 50,00 euro), con versamento della prima entro il 16.3.2021 e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese.

Osserva

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, **determina la decadenza dal beneficio della rateazione.** Invece, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei mesi di novembre e dicembre 2020, **dovranno essere versate in unica soluzione, entro il 16.3.2021**.

Chiarimenti INPS

Con messaggio 2.3.2021 n. 896, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei mesi di novembre e dicembre 2020. Nel dettaglio, viene stabilito che le aziende con dipendenti sono tenute a compilare la "Sezione INPS" del modello F24 utilizzando:

- ✓ il **codice contributo "DSOS"** ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 e N976);
- ✓ il **codice N974 in due distinte righe** nel caso in cui i soggetti rientrano sia nella sospensione di novembre (artt. 13 e 13-bis) sia in quella di dicembre (art. 13-quater co. 3);
- ✓ la **consueta causale "RC01"** per il versamento delle rate sospese per rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto.

E-mail:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it E-mail:segreteria.barletta@cpaccountmanagement Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione **separata trova applicazione la sospensione relativa al mese di dicembre 2020** (mese di competenza novembre 2020), prevista dall'art. 13-quater co. 1, 2 e 3 del DL 137/2020. **Tali soggetti sono tenuti a compilare**, per ogni periodo mensile interessato, **la "Sezione INPS" del modello F24**, inserendo come causale contributo CXX/C10.

Alle aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, beneficiarie della sospensione dei contributi del secondo trimestre 2020 (scadenza 16.12.2020), sarà attribuito il codice di autorizzazione:

- → "4Y", dietro presentazione di apposita istanza disponibile all'interno del "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole", per chi rientra nella misura di cui all'art. 13-quater co. 1 e 2;
- → "4X", per le aziende beneficiarie della sospensione di cui all'art. 13-quater co. 3.

Osserva

In prossimità della scadenza del 16.3.2021, l'INPS invierà alle suddette aziende, che risulteranno a debito, una comunicazione con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate.

Con riguardo ai **lavoratori agricoli autonomi**, che hanno i requisiti previsti dall'art. 13-quater del DL 137/2020, viene precisato che possono versare la rata di dicembre **relativa ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto in un'unica soluzione entro il 16.3.2021**, dietro presentazione di apposita istanza presente nel "*Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti